

Sezione 1 Campo d'applicazione, Disposizioni generali

1. I presenti Termini e condizioni generali di acquisto (qui di seguito: "Termini e condizioni") si applicano a tutti gli ordini, in particolare agli ordini aventi ad oggetto beni e servizi (collettivamente: "Consegne") emessi da parte di Mauser Italia S.p.A e da parte delle società ad essa affiliate con sede nella Repubblica Italiana ai fini della conclusione di un contratto di compravendita di beni o di un appalto di lavori o di servizi. Per società affiliate a Mauser Italia S.p.A. si intendono le società che sono controllate direttamente o indirettamente da Mauser Italia S.p.A, che controllano quest'ultima o sottoposte a comune controllo con la medesima e che hanno la loro sede sociale nella Repubblica Italiana (insieme a Mauser Italia S.p.A. qui di seguito: "MAUSER"). MAUSER non riconosce alcuna condizione del fornitore che sia in conflitto con, o si discosti da, i presenti Termini e Condizioni o le disposizioni di legge a meno che MAUSER non accetti espressamente la loro applicabilità per iscritto. Ciò vale anche se MAUSER accetti Consegne dal fornitore o effettui pagamenti in favore di quest'ultimo senza riserve. Questi Termini e Condizioni non si applicano se MAUSER indica l'applicabilità di altri termini e condizioni al momento della conclusione del contratto.
2. Questi Termini e condizioni si applicano solo per i fornitori che sono imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c., persone giuridiche di diritto pubblico e aziende che sono regolate dal diritto pubblico (qui di seguito: "Fornitori").
3. Questi Termini e Condizioni si applicano anche, nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a tutte le attività future con il Partner contrattuale senza che MAUSER debba fare nuovamente riferimento a questi Termini e Condizioni ogni volta.
4. MAUSER si riserva il diritto di modificare i Termini e condizioni che sono diventati parte del contratto. Una modifica dei Termini e condizioni diventa parte del contratto concluso tra MAUSER e il Fornitore se (i) MAUSER notifica al Fornitore la modifica e, se questa è sfavorevole per il contraente, sottolinea quest'ultima tipograficamente nella notifica della modifica; e (ii) il Fornitore non si oppone alla modifica per iscritto entro sei settimane dalla ricezione della notifica della modifica medesima, in cui MAUSER sottolinea le conseguenze legali della mancata opposizione alla notifica della modifica.
5. Si applica la versione degli Incoterms in vigore al momento della conclusione del contratto ai fini dell'interpretazione delle condizioni commerciali indicate nel contratto medesimo.

Sezione 2 Conclusione del contratto

1. La conclusione di un contratto tra MAUSER e il Fornitore richiede un ordine scritto o una conferma d'ordine scritta. Se il contenuto della conferma dell'ordine da parte del Fornitore differisce dall'ordine di MAUSER, il Fornitore deve prestare particolare attenzione a tale circostanza nella conferma dell'ordine; tali differenze, infatti, in deroga alle previsioni dell'art. 1326, 5° comma, c.c. diventano parte del contratto solo se MAUSER li accetta per iscritto.
2. Le offerte del Fornitore devono essere fatte gratuitamente a MAUSER. MAUSER ha diritto di accettare un'offerta effettuata dal Fornitore entro due settimane dalla sua emissione. Il Fornitore è vincolato alla propria offerta fino alla scadenza di tale periodo. Il silenzio da parte di

MAUSER non giustifica l'affidamento del Fornitore circa la conclusione di un contratto. Se l'accettazione da parte di MAUSER di un'offerta fatta dal Fornitore viene ricevuta in ritardo, il Fornitore deve immediatamente informare MAUSER di tale circostanza.

3. I disegni e gli altri documenti a cui si fa riferimento in un ordine formano parte dell'ordine. Questi entrano a far parte del contratto a meno che il Fornitore non specifichi espressamente altrimenti nella conferma dell'ordine corrispondente all'ordine; tali differenze, in deroga alle previsioni dell'art. 1326, 5° comma, c.c., diventano parte del contratto solo se MAUSER le accetta per iscritto.
4. Se un ordine si colloca nell'ambito di un contratto quadro (qui di seguito: "Contratto quadro") concluso tra MAUSER e il Fornitore, il medesimo ordine è vincolante per il Fornitore a meno che non venga rifiutato entro cinque giorni dalla sua ricezione e se non diversamente stabilito dalle parti nell'ambito del citato contratto quadro. MAUSER non ha alcun obbligo di effettuare ordini nell'ambito di un accordo quadro. Qualora MAUSER decida di effettuare un ordine nell'ambito di un contratto quadro, si applicano a tale ordine le previsioni relative agli ordini stabilite nei presenti Termini e condizioni.

Sezione 3 Consegna, Date di consegna, Ritardo nella consegna

1. Salvo diverso accordo tra le parti, le Consegne richieste aventi ad oggetto beni e/o servizi vengono effettuate DDP al luogo di destinazione (Incoterms 2010). Il Fornitore è tenuto ad imballare le Consegne di beni in modo sicuro e a fornire un'assicurazione per il loro trasporto.
2. Il numero d'ordine indicato da MAUSER, la data dell'ordine e, se presente, il numero di articolo indicato da MAUSER nell'ordine e la destinazione devono essere specificati su tutte le note di consegna, i documenti di spedizione e le fatture; sono a carico del Fornitore tutti i costi connessi a qualsiasi mancanza di tali informazioni, a meno che si tratti di errore non riconducibile alla responsabilità del Fornitore.
3. Se non diversamente concordato, al Fornitore non è consentito di effettuare consegne parziali o di fornire servizi parziali. Se sono state concordate consegne parziali o servizi parziali, la precisazione relativa ad una "consegna parziale" o ad un "servizio parziale" deve essere specificata nella nota di consegna e nella fattura.
4. I tempi di consegna specificati in un ordine sono vincolanti (i tempi di consegna vincolanti saranno qui di seguito indicati come "Date di consegna"). Se l'ordine non contiene una data di consegna, il termine di consegna, se non diversamente concordato, è di due settimane calcolato a partire dalla data dell'ordine di MAUSER. Dopo la conclusione del contratto, le date di consegna possono essere prorogate solo con il consenso espresso di MAUSER alla proroga.
5. Tutti i prodotti e servizi si intendono consegnati in tempo se la consegna viene effettuata dal Fornitore entro la Data di consegna o entro il periodo di due settimane indicato nella precedente sezione 3.4. Al Fornitore non è consentito di effettuare consegne anticipate.

6. Non appena il Fornitore si renda conto che non sarà in grado di eseguire un ordine in tempo, in tutto o in parte, deve informarne immediatamente MAUSER in forma scritta o via e-mail all'indirizzo indicato nell'ordine o indicato successivamente da MAUSER. In tale comunicazione, il Fornitore dovrà precisare i motivi e la durata prevista del ritardo. In ogni caso, il Fornitore rimane responsabile del ritardo rispetto alle date di consegna concordate.
7. Se il Fornitore non effettua la consegna o la effettua in ritardo, MAUSER potrà far valere tutti i diritti previsti in suo favore dalla legge. In caso di ritardo nella consegna per cui il Fornitore è responsabile, fermi restando gli altri diritti derivanti dal ritardo, MAUSER ha anche il diritto, per ogni settimana iniziata di ritardo, di imporre una penale pari allo 0,5% del corrispettivo netto pattuito nel contratto con il Fornitore, fino ad un massimo del 15 % di tale corrispettivo. In ogni caso, resta fermo il diritto di MAUSER di agire per i maggiori danni eventualmente subiti. Tuttavia, le penali che sono già state pagate devono essere detratte dall'importo totale di questi danni. MAUSER può imporre le penali anche se non ha espresso riserve al momento della consegna e/o al momento del pagamento finale.
8. Il Fornitore ha il diritto di compensazione solo nella misura in cui i crediti o le rivendicazioni presentate contro MAUSER non siano contestati o siano stati definitivamente stabiliti e siano in posizione di reciprocità con i crediti o le rivendicazioni di MAUSER.

Sezione 4 Prezzi, Termini di pagamento

1. I prezzi concordati tra MAUSER e il Fornitore sono vincolanti. Se non espressamente stabilito diversamente, i prezzi concordati sono DDP (Incoterms 2010), oltre l'imposta di legge sulle vendite applicabile alla data di consegna, nella misura prevista nel singolo caso. Sono quindi a carico del Fornitore i costi di imballaggio, assicurazione, trasporto merci e magazzino, dazi doganali, imposte, costi di assemblaggio e tutti gli altri costi aggiuntivi.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, i pagamenti da parte di MAUSER devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna o, se è richiesta l'accettazione ai sensi del seguente paragrafo 5.1, dopo l'accettazione stessa e dopo aver ricevuto una fattura adeguata e verificabile; se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni, MAUSER ha il diritto all'applicazione di uno sconto del 3%.
3. Se, contrariamente a quanto previsto dal precedente paragrafo 3.5, il Fornitore fornisce prestazioni in anticipo rispetto alla data concordata e MAUSER riceve la consegna senza essere obbligata a farlo, la data di scadenza per il pagamento e l'inizio del periodo per l'applicazione dello sconto previsto dal precedente par. 4.2. si calcolano comunque a partire dalla Data di Consegna originariamente concordata.
4. I pagamenti effettuati da MAUSER non costituiscono né un'accettazione della Consegna dei beni e/o servizi, né un riconoscimento per una compensazione, né un riconoscimento del fatto che i beni o servizi consegnati siano esenti da vizi e difetti e/o che siano stati forniti in tempo.
5. Se MAUSER è tenuta a effettuare pagamenti anticipati, il Fornitore è tenuto a fornire a MAUSER una fideiussione bancaria a prima richiesta (qui di seguito: "Fideiussione a prima richiesta") rilasciata in favore di MAUSER da un primario istituto di credito italiano. MAUSER ha il diritto di trattenere il pagamento fino a quando il Fornitore non provveda a fornire tale Fideiussione a prima richiesta.
6. Anche in deroga ad eventuali ulteriori previsioni, qualsiasi ritardo di pagamento da parte di MAUSER sarà considerato tale solo dopo che MAUSER stessa abbia ricevuto un sollecito da parte del Fornitore, emesso dopo la data di scadenza. In caso di ritardo nel pagamento, sarà dovuto da MAUSER il pagamento di interessi pari a cinque punti percentuali al di sopra del tasso di base della Banca centrale europea di tempo in tempo vigente. Resta inteso che tale percentuale è il tasso di interesse massimo possibile che possa essere applicato a MAUSER.
7. MAUSER ha pieno diritto di compensazione e di sollevare eccezioni e contestazioni in conformità alle previsioni di legge.

Sezione 5 Accettazione, trasferimento del rischio

1. Le Consegne di beni e/o servizi devono essere accettate da MAUSER solo se l'accettazione è stata espressamente pattuita tra MAUSER e il Fornitore o se l'accettazione è prevista dalla legge come obbligatoria.
2. Salvo che le Parti abbiano stabilito diversamente, MAUSER può dichiarare l'accettazione fino a due settimane dopo la data di notifica di completamento della Consegna da parte del Fornitore.
3. L'accettazione deve essere effettuata da MAUSER con dichiarazione espressa. L'esame dei risultati intermedi e l'approvazione di pagamenti parziali (ad esempio in base alla pianificazione concordata) non costituiscono un'accettazione. Né la messa in servizio o l'uso di una Consegna di per sé costituisce accettazione. L'accettazione tacita è esclusa.
4. L'accettazione parziale è esclusa in linea di principio. L'accettazione parziale si può verificare, se MAUSER lo desidera, solo qualora fosse altrimenti impossibile eseguire una successiva ispezione tecnica delle Consegne effettuate dal Fornitore in ragione della continuazione dell'esecuzione dell'ordine.
5. MAUSER ha il diritto di rifiutare di accettare una Consegna difettosa senza pregiudizio per tutti i suoi diritti derivanti dalla legge con riferimento ai vizi e/o difetti dei beni e servizi consegnati.
6. Per le Consegne di beni e/o servizi che non prevedano installazione e assemblaggio, il rischio di guasti accidentali e di deterioramento accidentale dei beni e/o servizi oggetto di consegna si trasferisce in capo a MAUSER nel momento della consegna nel luogo concordato. Per le Consegne con installazione e assemblaggio, il rischio di guasto accidentale e di deterioramento accidentale dei beni e/o servizi oggetto di consegna si trasferisce in capo a MAUSER dopo l'accettazione o, se MAUSER non è tenuta ad effettuare l'accettazione, nel momento della consegna dopo l'installazione e l'assemblaggio.

Sezione 6 Protezione della proprietà, Disposizioni

1. I beni e/o servizi oggetto di consegna diventano di proprietà di MAUSER nel momento del trasferimento del rischio. La riserva di proprietà a favore del Fornitore è valida solo se specificamente concordata tra MAUSER e il Fornitore secondo le previsioni di legge in materia.

2. Se il Fornitore unilateralmente ritiene di disporre di una riserva di proprietà senza averla pattuita con MAUSER, quest'ultima non riconosce tale riserva che non le sarà in alcun modo opponibile e mantiene il suo diritto al trasferimento incondizionato dei beni, anche se li prende in consegna.
3. Se MAUSER fornisce al Fornitore materiali, strumenti o altri mezzi per eseguire i suoi obblighi contrattuali (qui di seguito: "Materiali"), MAUSER mantiene la proprietà di tali Materiali. I Materiali devono essere conservati separatamente, contrassegnati e tenuti al sicuro gratuitamente. Possono essere utilizzati solo per gli ordini di MAUSER. Il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni conseguenti a qualsiasi riduzione di valore o perdita di tali Materiali. Il Fornitore deve eseguire, a proprie spese, qualsiasi lavoro di manutenzione e riparazione sui Materiali, utensili o altri mezzi che gli sono stati forniti da MAUSER.
4. Il Fornitore è obbligato a proprie spese ad assicurare a favore di MAUSER i Materiali contro furti, rotture, danni da incendio e danni all'acqua e deve fornire a MAUSER la prova di tale assicurazione, se richiesto. Secondo l'art. 1411 c.c., in relazione alla proprietà di MAUSER sui Materiali, MAUSER ha il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore azionando la suddetta assicurazione.
5. Nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore ha il diritto di elaborare, convertire, trasformare, collegare e mescolare i Materiali solo con il previo consenso scritto di MAUSER. Qualsiasi elaborazione o trasformazione dei Materiali viene effettuata a favore di MAUSER che diventa il proprietario dei beni trasformati, che sono considerati come Materiali ai fini previsti nel precedente par. 6.3. Nel caso di trasformazione, conversione, connessione o mescolanza con beni che non sono di proprietà di MAUSER, MAUSER acquisisce la proprietà congiunta dei nuovi articoli. La quota di tale proprietà congiunta si basa sul rapporto tra il valore dei Materiali indicato in fattura e il valore del resto del bene indicato in fattura. Se la proprietà di MAUSER si estingue per effetto di conversione o mescolanza, il Fornitore trasferisce ora per allora in capo a MAUSER i diritti di proprietà attribuiti ad esso sul nuovo bene nell'ambito del valore dei Materiali indicato in fattura e ne garantisce la custodia gratuita in favore di MAUSER. I beni oggetto di diritti di proprietà congiunta sono considerati Materiali secondo quanto previsto dal precedente par. 6.3.
6. Il Fornitore deve notificare immediatamente a MAUSER qualsiasi sequestro dei Materiali o altri interventi su di essi da parte di terzi.

Sezione 7 Difetti materiali

1. I beni e/o servizi oggetto di Consegna devono, in tutti i loro aspetti, avere le caratteristiche concordate contrattualmente, rispettare le leggi sulla produzione dei prodotti e protezione dell'ambiente, rispettare le normative e disposizioni applicabili in materia di sicurezza emanate dalle autorità e dalle associazioni professionali di settore e corrispondenti al più recente stato dell'arte, devono essere di alta qualità e devono essere adatti per l'uso designato o abituale. In particolare, anche gli accordi raggiunti in termini di caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche, dimensioni, modalità e qualità, ove concordati, nei limiti delle rispettive ammesse tolleranze, devono essere rispettati con precisione dal Fornitore. Se le caratteristiche delle sostanze chimiche non sono specificate nell'ordine, i dettagli forniti nelle schede tecniche di sicurezza, nelle schede informative, nelle informazioni sui prodotti o nelle specifiche del produttore fornite più di recente a MAUSER o presenti nel prodotto più recente inviato a MAUSER come campione e approvato da MAUSER sono vincolanti in termini di caratteristiche dei beni e/o servizi oggetto di Consegna.
2. Qualsiasi approvazione di campioni effettuata da MAUSER non costituisce una rinuncia ai diritti connessi ad eventuali vizi e/o difetti. Le rivendicazioni e i diritti di MAUSER in materia di vizi e/o difetti non sono in alcun modo pregiudicati da tale approvazione.
 3. L'obbligo legale di MAUSER di denunciare i difetti è limitato ai vizi e/o difetti che possono essere individuati tramite un controllo relativo a quantità, tipo, difetti visibili esternamente (ad esempio danni subiti in transito) e altri difetti evidenti immediatamente dopo la consegna. In espressa deroga all' art. 1495 c.c., MAUSER può denunciare i vizi riconoscibili entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e i vizi occulti entro 10 giorni lavorativi dalla loro scoperta. Per quanto riguarda i servizi, MAUSER può denunciare i vizi dei servizi forniti entro 60 giorni dalla loro scoperta, ai sensi dell'art. 1667c.c., qualora questo sia applicabile in ragione della natura dello specifico servizio richiesto. In caso di difetti riconosciuti o occultati dal Fornitore, la denuncia non è necessaria.
 4. MAUSER non ha alcun obbligo di controllo e denuncia di vizi e/o difetti al di là di quanto sopra stabilito. In particolare, se non diversamente concordato tra le parti, MAUSER non è obbligata a svolgere indagini di laboratorio quali esami di materiali, raggi X e test ad ultrasuoni.
 5. Se la Consegna di beni e/o servizi effettuata dal Fornitore è affetta da vizi, MAUSER dispone di tutti i diritti previsti dalla legge in caso di presenza di vizi e/o difetti. Fermi restando tali diritti, MAUSER ha anche il diritto, in particolare, a propria scelta, di richiedere al Fornitore l'eliminazione dei vizi e/o difetti o una nuova consegna dei beni e/o servizi o una nuova produzione o esecuzione degli stessi. Pertanto, il Fornitore si impegna espressamente ad eliminare i difetti o a effettuare una nuova consegna o produzione, se MAUSER lo richiede.

Sezione 8 Diritti di proprietà, difetti legali

1. Il Contraente deve garantire che i terzi non siano in grado di far valere alcun diritto in relazione ai beni e/o servizi oggetto di Consegna, in particolare qualsiasi diritto reale e di proprietà industriale e intellettuale, quali i diritti su brevetti, marchi, modelli di utilità, diritti di progettazione e copyright (qui di seguito "Diritti di proprietà").
2. Se un terzo agisce contro MAUSER per violazione dei diritti di proprietà in relazione a beni e/o servizi consegnati dal Fornitore, quest'ultimo, fermi restando gli ulteriori diritti di MAUSER, a scelta di MAUSER e con costi a carico del Fornitore stesso, deve ottenere un diritto di utilizzo o modificare la sua Consegna in modo che il diritto di proprietà non sia violato o sostituire i beni e/o servizi oggetto di Consegna con nuovi beni e/o servizi conformi.

3. Ciò non pregiudica gli ulteriori diritti previsti dalla legge in favore di MAUSER in relazione ai difetti di conformità legale relativi ai beni e/o servizi oggetto di Consegna da parte del Fornitore.

Sezione 9 Manleva

1. Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne MAUSER con riferimento a tutti i danni, le perdite, le passività, i costi, le sanzioni, i procedimenti giudiziari e le spese (comprese, senza limitazioni, le spese processuali e degli avvocati) che dovessero essere irrogate, pagate, subite o sostenute da MAUSER a seguito di:

- i) una violazione dei presenti Termini e Condizioni da parte del Fornitore e/o
- (ii) qualsiasi rivendicazione da parte di terzi basata su qualsiasi (asserita) violazione del diritto di proprietà del terzo da parte del Fornitore.

2. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal precedente par. 9.1 e fatti salvi tutti gli altri rimedi stabiliti a favore di MAUSER dai presenti Termini e condizioni e dalla legge, il Fornitore è responsabile ed è tenuto a tenere indenne MAUSER con riferimento a tutti i danni, i costi, sanzioni e spese, anche legali, che MAUSER dovesse sostenere a seguito di una Consegna di beni e/o servizi difettosi o di una violazione dei diritti di proprietà in relazione alla Consegna di beni e/o servizi effettuata dal Fornitore e di cui quest'ultimo era responsabile. Resta salvo ogni più ampio diritto stabilito dalla legge in favore di MAUSER.

Sezione 10 Garanzie e indennizzi per le Consegne di servizi

1. Il Fornitore, in qualità di contraente indipendente e senza alcun obbligo di subordinazione nei confronti di MAUSER, si impegna ad adempiere i propri obblighi: (a) con diligenza e professionalità; b) con l'uso del proprio personale, con comprovata capacità ed esperienza, in piena autonomia e con l'organizzazione dei mezzi necessari, a proprio rischio; c) nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi e regolamenti applicabili, (compresa senza limitazioni la legislazione ambientale), nonché nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di pagamento degli oneri fiscali, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi; d) con tutte le licenze, le autorizzazioni amministrative e tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività; e) nel pieno rispetto delle disposizioni di questi termini e condizioni.

2. In particolare, il Fornitore è responsabile del corretto rispetto di tutte le leggi e normative relative alla protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e come successivamente modificato. Nella misura in cui le attività potrebbero svolgersi in parte sul posto di lavoro di MAUSER, le Parti si impegnano a coordinarsi a vicenda per l'identificazione e l'adozione di misure di protezione e prevenzione contro i rischi di interferenza a cui potrebbero essere esposti i dipendenti di entrambe le parti che lavorano presso i locali del MAUSER.

3. Inoltre, il Fornitore garantisce (i) che i dipendenti utilizzati per adempiere ai propri obblighi ai sensi dei presenti Termini e Condizioni sono regolarmente pagati in base alle disposizioni del contratto nazionale di lavoro applicabile, e (ii) che i pagamenti dei contributi previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria sono regolarmente effettuati.

4. Il Fornitore manleverà e terrà indenne MAUSER e pagherà l'intero importo di tutte le sanzioni, i danni, i costi e le spese, comprese le spese degli avvocati e processuali, che potrebbero derivare alla o essere sostenuti dalla stessa MAUSER a seguito di (a) inadempimento degli obblighi ai sensi dei sopra menzionati leggi e regolamenti, (b) violazioni delle garanzie indicate nei paragrafi precedenti e (c) eventuali rivendicazioni o azioni nei confronti di MAUSER da parte dei dipendenti del Fornitore o da parte di terzi, relative a rapporti di lavoro o a rapporti di fatto asseritamente intercorsi con MAUSER in conseguenza dei rapporti contrattuali oggetto di questi Termini e Condizioni, comprese quelle che potrebbero essere state promosse in base all'art. 1676 del codice civ., all'art. 29 del decreto legislativo 276/2003, all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché, in ogni caso, ai sensi delle norme in materia di prevenzione degli incidenti e di sicurezza sociale.

Sezione 11 Garanzia di qualità

1. Il Fornitore deve istituire e mantenere un sistema idoneo a garantire la qualità relativamente al settore specifico dei beni e servizi acquistati e che soddisfi gli standard più recenti nel settore dell'approvvigionamento in questione. Il Fornitore adotterà le misure di garanzia della qualità, compresa la documentazione richiesta, sotto la propria responsabilità. Il Fornitore renderà questa documentazione disponibile a MAUSER, su richiesta. Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione secondo quanto richiesto dalla legge, ma almeno per un periodo di dieci anni.

2. MAUSER ha il diritto far verificare il rispetto della garanzia di qualità da revisori indipendenti presso la sede del Fornitore. L'audit non libera il Fornitore dalla sua responsabilità per vizi e/o difetti. MAUSER ha un legittimo interesse ad esaminare le relazioni di indagine e audit del Fornitore relative a una Consegna di beni e/o servizi effettuata a MAUSER. Il Fornitore è tenuto a consentire a MAUSER l'ispezione e l'esame di tale documentazione.

Sezione 12 Prescrizione delle azioni

1. Il termine di prescrizione dell'azione per far valere i diritti connessi a vizi e/o difetti dei beni e/o servizi oggetto di Consegna è pari: i) ad un anno dalla consegna dei beni, ai sensi dell'art. 1495 c.c. e ii) due anni dalla consegna dei servizi, nella misura in cui l'art. 1667 c.c. possa essere applicabile ai servizi forniti.

2. MAUSER ha il diritto di interrompere il periodo di prescrizione secondo quanto previsto dalle previsioni di legge.

Sezione 13 Pezzi di ricambio

1. Con riferimento ai macchinari e alle attrezzature, il Fornitore è tenuto a conservare i pezzi di ricambio per le Consegne effettuate a MAUSER per un periodo di almeno cinque anni dalla Consegna.

2. Se il Fornitore intende interrompere la produzione di pezzi di ricambio per le Consegne, informerà MAUSER immediatamente dopo la decisione di cessare la produzione.

Sezione 14 Responsabilità di MAUSER

1. MAUSER non ha alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore per i danni e i rimborsi delle spese con riferimento a qualsiasi titolo (contrattuale, extra contrattuale, violazione dei doveri di indennizzo ecc.).
2. La suddetta esclusione di responsabilità non si applica con riferimento alla responsabilità da prodotto, in caso di dolo o colpa grave, lesioni colpevoli alla vita, agli arti o alla salute, o in caso di violazione dei doveri contrattuali essenziali, in altre parole quei doveri da adempiere per consentire la corretta esecuzione del contratto e che il Fornitore generalmente si aspetta che saranno rispettati.
3. Tuttavia, a meno che MAUSER non sia responsabile a causa di dolo o colpa grave, lesioni alla vita, agli arti o alla salute o in base alla legge sulla responsabilità da prodotto, la responsabilità per violazione dei doveri contrattuali essenziali è limitata al risarcimento per i danni prevedibili tipici in tale tipologia di contratto.
4. Nella misura in cui la responsabilità di MAUSER è esclusa o limitata secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi, ciò vale anche per la corrispondente responsabilità personale degli agenti, degli assistenti, dei rappresentanti o dei dipendenti di MAUSER.

Sezione 15 Proprietà dei documenti, riservatezza

1. MAUSER si riserva tutti i diritti di proprietà e di proprietà industriale quali i diritti di brevetto, i diritti sui marchi, i diritti sui modelli di utilità, i diritti di progettazione e il diritto d'autore per quanto riguarda immagini, stampi, modelli, campioni, disegni e proposte progettuali, modelli, profili, progetti, schede specifiche standard, copie di configurazione, formazione, know-how, calcoli, documenti di lavoro e altri documenti (qui di seguito: "Documenti") forniti da MAUSER. Questi includono anche, in particolare, informazioni sui processi di produzione, le formule e le configurazioni delle attrezzature. Senza il previo consenso scritto di MAUSER, i Documenti possono essere utilizzati dal Fornitore solo per lo scopo contrattuale previsto. Lo stesso vale per gli oggetti prodotti secondo i Documenti.
2. Il Fornitore deve trattare i documenti di MAUSER e tutte le informazioni ricevute da MAUSER relative all'attività o alle operazioni di MAUSER ("Informazioni") in modo confidenziale. In particolare, non è consentito trasmettere informazioni o renderle disponibili a terzi senza il previo consenso scritto di MAUSER. Ogni violazione della riservatezza da parte di dipendenti, consulenti o agenti del Fornitore è attribuita al Fornitore come sua diretta violazione del dovere di riservatezza. L'obbligo di mantenere la riservatezza continua ad essere efficace per un periodo di cinque anni dopo la fine del contratto o la sua esecuzione. Non vi è alcun obbligo di questo tipo se le Informazioni (i) sono già note al Fornitore alla conclusione del contratto o diventano note in seguito senza che ciò sia in violazione di qualsiasi obbligo di riservatezza o (ii) erano già di pubblico dominio al termine del contratto o sono diventate di pubblico dominio in un secondo momento.

Sezione 16 Diritto commerciale estero

L'esecuzione di un contratto da parte di MAUSER è subordinata all'assenza di ostacoli all'esecuzione sulla base di disposizioni nazionali o internazionali del diritto commerciale estero e all'assenza di embarghi e/o di altre sanzioni.

Sezione 17 Forza Maggiore

Gli eventi di forza maggiore autorizzano MAUSER a posticipare l'adempimento delle proprie obbligazioni, in particolare anche il dovere di accettazione, per il periodo di impedimento causato dalla forza maggiore e per un ragionevole periodo di avviamento. Ogni evento inevitabile che non sia imputabile a MAUSER e che ostacoli in maniera sostanziale MAUSER nell'adempimento delle sue obbligazioni o che renda impossibile per MAUSER adempiere, in particolare misure relative a valuta, politica commerciale o altre misure stabilite dalla legge o dalle autorità, scioperi, blocchi, notevoli interruzioni operative (ad esempio incendio, guasto meccanico, mancanza di materie prime o energia) e ostruzione delle vie di trasporto, in ogni caso per più di un breve periodo di tempo, equivalgono a cause di forza maggiore. Se eventi di forza maggiore o eventi equivalenti a questi ultimi durano più di tre mesi, sia MAUSER che il Fornitore hanno il diritto di recedere dal contratto. MAUSER informa il Fornitore il prima possibile dell'inizio o della fine di tali eventi.

Sezione 18 Divieto di subappalto e di cessione

1. Il Fornitore non può subappaltare a terzi le attività oggetto dei presenti Termini e Condizioni senza il previo consenso scritto di MAUSER. I vettori non sono considerati subappaltatori.
2. Il Fornitore non ha il diritto di cedere i diritti derivanti dal contratto con MAUSER a terzi senza il previo consenso scritto di MAUSER. Tale previsione non si applica alle obbligazioni relative a crediti pecuniari.

Sezione 19 Protezione dei dati personali

1. Il Fornitore garantisce che i dipendenti incaricati di gestire gli ordini di MAUSER siano autorizzati ed istruiti ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) e garantisce che essi agiscano in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, MAUSER, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali (ad es. nome, ruolo aziendale, denominazione sociale, numero di telefono e indirizzo e-mail) del Fornitore (nel caso in cui l'imprenditore sia una persona fisica) e/o dei suoi dipendenti vengono trattati solo al fine di instaurare, eseguire o risolvere rapporti contrattuali o obblighi analoghi con il Fornitore. Pertanto, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'esecuzione di un contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR. In ogni caso, per esercitare i diritti stabiliti dall'art. 15 e ss. del GDPR, l'interessato può scrivere al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: Dataprotection.EU@mauserpackaging.com

Sezione 20 – Recesso e risoluzione con riferimento ai servizi

1. Se non diversamente concordato dalle Parti al momento della conclusione di ciascun contratto, MAUSER ha il diritto di recedere liberamente in qualsiasi momento da ogni contratto avente ad oggetto le Consegne di servizi e disciplinato dai presenti Termini e Condizioni mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore con preavviso di 30 (trenta) giorni all'indirizzo indicato nel relativo ordine o conferma d'ordine. In tale caso di cessazione, sarà dovuto al Fornitore solo il corrispettivo maturato

per le attività eseguite fino alla data di efficacia del recesso, in espressa deroga alle disposizioni dell'art. 1671 c.c..

2. In ogni caso, fatti salvi tutti gli altri rimedi stabiliti a favore di MAUSER dai presenti Termini e Condizioni e dalla legge, MAUSER ha il diritto di risolvere ogni contratto relativo alle Consegne di servizi e disciplinato dai presenti Termini e Condizioni con effetto immediato mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore all'indirizzo indicato nel relativo ordine o conferma d'ordine qualora il Fornitore violi materialmente gli obblighi previsti nei paragrafi 3.4, 6.4, 7.1., 8.1., 8.2, 10, 11.1, 13, 15.2, 18, 19,1.

Sezione 21 Varie

1. Per tutte le controversie derivanti o relative ai presenti Termini e Condizioni è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. Tuttavia, MAUSER ha alternativamente il diritto di citare in giudizio il Fornitore presso il Foro del convenuto o innanzi a qualsiasi altro Tribunale competente. Gli stessi Fori alternativi sono altresì competenti con riferimento ai procedimenti instaurati da MAUSER e interamente basati su prove documentali scritte secondo gli art. 633 e ss. C.p.c..
2. Salvo diversamente stabilito nel relativo contratto, il luogo di adempimento per tutte le Consegne di beni e servizi è l'ubicazione dei locali da cui è stato inviato l'ordine. Il luogo di adempimento per le prestazioni aggiuntive è l'ubicazione delle rispettive Consegne principali.
3. I presenti Termini e Condizioni e tutti i contratti tra MAUSER e il Fornitore sono disciplinati dalla legge Italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Legge sulle Vendite delle Nazioni Unite/CISG).
4. Ogni integrazione, modifica e/o accordo accessorio ai presenti Termini e Condizioni sono validi solo se concordati per iscritto tra MAUSER e il Fornitore con una specifica previsione di natura contrattuale.
5. Qualora una o più clausole dei presenti termini e Condizioni o dei singoli contratti siano o diventino invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Firma e Timbro del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 del codice civile italiano il Fornitore accetta ed approva specificamente le seguenti clausole dei presenti Termini e Condizioni

Art. 1.4 – Diritto di MAUSER di modificare i Termini e Condizioni

Art. 3.8 – Limitazione al diritto di compensazione del Fornitore

Art. 14 – Responsabilità di MAUSER

Art. 20.1 – Diritto di recesso di MAUSER

Art. 21.1 – Deroga alla competenza - Competenza esclusiva del Tribunale di Milano

Firma e Timbro del Fornitore:
